



POMARA SCIBETTA & PARTNERS

Commercialisti – Revisori Legali

GABBA JUS Family Office

Giuseppe Scibetta
Alessia Carla Vinci
Roberto Scibetta
Sabrina Iannuzzi

Nunzio Incampo

Caterina Capegliota

Member of
INTEGRA  **INTERNATIONAL**[®]
Your Global Advantage
Association of Independent
Business & Tax Consultants, Auditors, Accountants

Via F.lli Gabba, 1/A
I- 20121 Milano - Italy
Tel. +39 02 784 241
Fax +39 02 782 464
e-mail: info@pomarascibetta.it
www.pomarascibetta.com

News per i clienti dello studio

N. 40

24 Ottobre 2023

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Lo scadenziario di Novembre 2023

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno **scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti per il mese di novembre 2023** in modo da poterle consentire una programmazione per adempiere a quelli di sua spettanza e, nel caso in cui non si avvalga dell'assistenza dello Studio per la trasmissione telematica dei Modelli F.24, possa così pianificare il ritiro presso la nostra segreteria.

Le scadenze di Novembre 2023

Scadenza	Soggetto obbligato	Tributo/ Contributo	Adempimento
1 novembre	Concessionari di apparecchi da gioco	Prelievo erariale unico (PREU)	Comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente. I soggetti tenuti ad inviare tale comunicazione sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all’art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS
2 novembre	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Antiriciclaggio	Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati, deve essere inviata una segnalazione negativa. Sono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali, senza limiti di importo: <ul style="list-style-type: none"> • relative alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica; • effettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria; • ad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. Sono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: <ul style="list-style-type: none"> • gli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d’Italia i dati aggregati, ad eccezione

			<p>delle società fiduciarie;</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati, comunitari o con sede in uno Stato terzo • caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela; • la Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia; • le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari
2 novembre	Persone fisiche	Domanda di agevolazione	<p>Termine finale, entro le ore 12:00, per presentare le domande di concessione ed erogazione del contributo per le spese sostenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; • effettuate dal 4.10.2022 al 31.12.2022; • da utenti domestici. <p>Il termine finale per la presentazione delle richieste di accesso al contributo può essere anticipato nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili</p>
2 novembre	Utilizzatori del Libretto famiglia	Comunicazione all'INPS	<p>Termine entro il quale l'utilizzatore deve comunicare all'INPS i dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale a cui ha fatto ricorso tramite Libretto Famiglia nel mese precedente.</p> <p>Il Libretto Famiglia può essere utilizzato (entro specifici limiti) per prestazioni occasionali di persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività professionali o d'impresa, con riferimento a:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • piccoli lavori domestici; • assistenza domiciliare di bambini e anziani; • insegnamento supplementare. <p>Tra gli utilizzatori del Libretto Famiglia sono presenti anche le società sportive professionistiche che fruiscono delle attività degli steward negli impianti sportivi</p>
2 novembre	Concessionari di apparecchi da gioco	Prelievo erariale unico (PREU)	<p>Comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente.</p> <p>I soggetti tenuti ad inviare tale comunicazione sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all’art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS</p>
5 novembre	Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco	Imposta sugli intrattenimenti	<p>Termine per annotare sull’apposito prospetto gli abbonamenti rilasciati nel mese precedente.</p> <p>Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l’indicazione dei dati identificativi degli stessi, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario.</p> <p>I prospetti devono essere conformi con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002</p>
10 novembre	CAF, Professionisti	Modello 730	<p>Termine per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2023 integrativi elaborati, ricevuti entro il 25.10.2023, e le comunicazioni dei risultati contabili dei modelli 730/2023 integrativi elaborati (modelli 730-4 integrativi) ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente; • consegnare al contribuente la copia del modello 730 integrativo elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).
14 novembre	Imprese	Domanda di agevolazione	<p>Termine finale, in relazione alla seconda finestra di presentazione, per trasmettere le domande di</p>

			<p>accesso al credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. "Sport bonus").</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è pari al 65% dell'importo erogato; • deve essere utilizzato in tre quote annuali di pari importo; • è riconosciuto nel limite del 10 per mille dei ricavi annui dell'impresa riferiti al 2022
15 novembre	Banche, Intermediari finanziari, Poste	Antiriciclaggio	<p>Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni contenenti i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro; • eseguite nel secondo mese precedente; • a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. <p>Qualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante deve essere inviata una comunicazione negativa</p>
15 novembre	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di ottobre 2023 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di agosto 2023</p>
15 novembre	Titolari di partita IVA	IVA	<p>I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente</p>
15 novembre	Pensionati	Canone RAI	<p>Presentazione all'ente pensionistico della richiesta di effettuare il pagamento rateizzato, mediante</p>

			<p>trattenuta sulla pensione, del canone di abbonamento RAI dovuto per l'anno 2024.</p> <p>Possono richiedere al proprio ente pensionistico di effettuare il pagamento del canone di abbonamento alla televisione tramite ritenuta sulle rate di pensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti titolari di prestazioni pensionistiche, con erogazione mensile, di natura previdenziale e assistenziale; • di importo lordo complessivo pari o inferiore a 18.000 euro con riferimento all'anno precedente a quello della domanda. <p>La richiesta ha validità annuale e deve essere effettuata con le modalità fissate da ciascun ente pensionistico</p>
15 novembre	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per annotare nell'apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse nel mese precedente, con riferimento al medesimo mese</p>
15 novembre	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per trasmettere, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica.</p> <p>Il file XML trasmesso al SdI deve essere conforme alle specifiche tecniche della fattura elettronica (versione 1.7 e seguenti), approvate con provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2021 n. 374343</p>
15 novembre	Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco	IVA	<p>Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente.</p> <p>Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente; • nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche; • nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l'altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il prospetto, il volume d'affari e i beni ammortizzabili
15 novembre	Associazioni senza scopo di lucro	IVA	<p>Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente.</p> <p>Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente; • nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche; • nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l'altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il prospetto, il volume d'affari e i beni ammortizzabili
15 novembre	Enti non commerciali, Persone fisiche, Società semplici	Versamento Imposta sostitutiva	<p>Termine per il versamento dell'intero importo o della prima rata dell'imposta sostitutiva del 14% ai fini della rideterminazione del valore delle crypto-attività possedute all'1.1.2023.</p> <p>Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su crypto-attività di cui</p>

			<p>all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR possedute alla data dell'1.1.2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore normale delle cripto-attività, determinato con i criteri di cui all'art. 9 del TUIR, alla data dell'1.1.2023; • a condizione che il valore sia assoggettato alla suddetta imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%. <p>Il regime opzionale può riguardare ciascuna cripto-attività</p>
15 novembre	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.</p> <p>Le fatture relative agli acquisti intracomunitari sono annotate secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera</p>
15 novembre	Titolari di partita IVA in regime mensile	IVA	<p>Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri delle fatture cui si riferisce; • l'imponibile complessivo; • l'IVA distinta per aliquota
15 novembre	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Annotazione delle fatture emesse nell'apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese</p>
15 novembre	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per emettere le fatture relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente;

			<ul style="list-style-type: none"> • alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto; • alle prestazioni di servizi "generiche" rese nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta ex art. 7-ter del DPR 633/72; • alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall'Unione europea, effettuate nel mese precedente; • alle cessioni intracomunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente
15 novembre	Enti non commerciali, Persone fisiche, Società semplici	Versamento Imposta sostitutiva	<p>Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva del 14% dovuta per la rivalutazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2022, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite se le partecipazioni o i terreni vengono ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Il versamento può infatti essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in tre rate annuali di pari importo; • con versamento della prima rata entro il 15.11.2022 e maggiorazione degli interessi del 3% annuo. <p>La rivalutazione è subordinata alla redazione e asseverazione della perizia di stima della partecipazione o del terreno da parte di un professionista abilitato entro il 15.11.2022</p>
15 novembre	Enti non commerciali, Persone fisiche, Società semplici	Versamento imposta sostitutiva	<p>Termine entro il quale rivalutare il costo fiscale o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate, delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni (agricoli e edificabili), posseduti alla data dell'1.1.2023, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, allorché le</p>

			<p>partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Per la rideterminazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, entro il termine del 15.11.2023 occorre che un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; • del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, è possibile assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR. <p>La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16% da versare entro il 15.11.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'intero suo ammontare; • ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo
15 novembre	Titolari di partita IVA in regime mensile	Ravvedimento operoso IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di settembre, la cui scadenza del termine era il 16.10.2023
15 novembre	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. <p>La comunicazione non riguarda:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione
15 novembre	Enti non commerciali	IVA	<p>Termine per annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> nei registri previsti ai fini IVA; ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati" (regime attualmente abrogato). <p>Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso</p>
15 novembre	Sostituti d'imposta	Ravvedimento operoso ritenute alla fonte	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di settembre, la cui scadenza del termine era il 16.10.2023
15 novembre	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.</p> <p>Possono applicare l'agevolazione, prevista dall'art. 6 co. 4 del DPR 695/96, i soggetti esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi</p>
16 novembre	Enti non commerciali, Imprese	Compensazione dei crediti	<p>Termine per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> per le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. "energivore") di cui al DM 21.12.2017, in misura pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023, a condizione che i costi per kWh della componente energia

elettrica, calcolati sulla base della media del IV trimestre 2022 e al netto delle imposte degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, e in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del I trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nel I e nel II trimestre del 2023 (art. 1 co. 2 della L. 197/2022 e art. 4 co. 2 del DL 34/2023);

- per le imprese "non energivore", dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, in misura pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al IV trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019, e in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed

			<p>effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al I trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 3 della L. 197/2022 e art. 4 co. 3 del DL 34/2023);</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. "gasivore"), di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del DM 21.12.2021 n. 541, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel I trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al IV trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel II trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al I trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 4 del DL
--	--	--	---

			<p>34/2023);</p> <ul style="list-style-type: none"> per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel I trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al IV trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel II trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al I trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 5 del DL 34/2023)
16 novembre	Enti non commerciali, Imprese	Cessione dei crediti d'imposta	<p>Termine per i cessionari per utilizzare in compensazione i crediti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> per le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. "energivore") di cui al DM 21.12.2017, in misura pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del IV trimestre 2022 e al netto delle imposte degli eventuali sussidi, abbiano subito un

incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, e in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del I trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nel I e nel II trimestre del 2023 (art. 1 co. 2 della L. 197/2022 e art. 4 co. 2 del DL 34/2023);

- per le imprese "non energivore", dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, in misura pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al IV trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019, e in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della

			<p>stessa, calcolato sulla base della media riferita al I trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 3 della L. 197/2022 e art. 4 co. 3 del DL 34/2023);</p> <ul style="list-style-type: none">• per le imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. "gasivore"), di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del DM 21.12.2021 n. 541, in misura pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel I trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al IV trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel II trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al I trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 4 del DL 34/2023);• per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in misura pari al
--	--	--	--

			<p>45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel I trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al IV trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019, e in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel II trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al I trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022 e art. 4 co. 5 del DL 34/2023)</p>
16 novembre	Soggetti operanti nel settore finanziario	Versamento Addizionale del 10%	<p>Versamento dell'addizionale del 10% applicata agli emolumenti variabili della retribuzione corrisposti sotto forma di bonus e stock options, a quei soggetti caratterizzati da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario (anche qualora prestino la propria attività lavorativa all'estero); • ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore finanziario (es. amministratori). <p>L'aliquota del 10% costituisce una tassazione aggiuntiva, ma distinta dall'applicazione</p>

			<p>dell'IRPEF ordinaria. L'addizionale è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione del bonus o delle stock options. Il prelievo deve essere effettuato al momento dell'erogazione della parte del premio che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione. Qualora le componenti variabili siano corrisposte in più rate, l'addizionale si applica nel momento in cui si verifica il superamento dell'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione</p>
16 novembre	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali comunali IRPEF	<p>Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili</p>
16 novembre	Sostituti d'imposta	Addizionali comunali IRPEF	<p>Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili.</p> <p>L'acconto dell'addizionale comunale - pari al 30% dell'addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell'aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell'anno precedente - è trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo; il saldo è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un</p>

			numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre
16 novembre	Sostituti d'imposta	Versamento Addizionali comunali IRPEF	Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili
16 novembre	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali regionali IRPEF	Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta
16 novembre	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali regionali IRPEF	Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta
16 novembre	Artigiani	Versamento contributi INPS artigiani e commercianti	Termine entro il quale gli artigiani, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4%) o della sesta rata (per i soggetti che hanno effettuato il

			<p>pagamento della prima rata entro il 30.6.2023) o della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 20.7.2023) del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo dei contributi per l'anno precedente; • primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso. <p>L'adempimento riguarda gli artigiani titolari di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di reddito</p>
16 novembre	Artigiani	Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>Termine entro il quale versare la terza rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito.</p> <p>Per gli artigiani, i contributi dovuti per l'anno 2023 sono stati fissati nella misura pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.208,40 euro per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni; • 4.077,12 euro per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni
16 novembre	Associanti in partecipazione	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sugli utili erogati nel mese precedente da parte di associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro.</p> <p>Il contributo è ripartito nella misura del 55% a carico dell'associante e del 45% dell'associato e il versamento avviene ad opera dell'associante.</p> <p>Le aliquote da applicare differiscono in relazione all'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.</p> <p>Tale forma contrattuale non può essere più stipulata, rimangono attivi i contratti in essere alla data del 25.6.2015 (fino alla loro naturale cessazione).</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e</p>

			<p>differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.</p> <p>Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; • 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; • 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
16 novembre	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 15% sui compensi per la perdita di avviamento; • del 4%, da parte di Regioni, Province, Comuni e enti pubblici e privati sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali
16 novembre	Soggetti che hanno erogato borse di studio, assegni di ricerca o assegni per attività di tutoraggio	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.</p> <p>Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; • 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; • 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti

			di altra tutela pensionistica obbligatoria
16 novembre	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative.</p> <p>Il contributo è ripartito tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • committente (2/3); • collaboratore (1/3). <p>Il versamento dell'intero contributo è a carico del solo committente.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.</p> <p>Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; • 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; • 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
16 novembre	Commercianti	Versamento contributi INPS artigiani e commercianti	<p>Termine entro il quale i commercianti, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4%) o della sesta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2023) o della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 20.7.2023) del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo dei contributi per l'anno precedente; • primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa

			<p>dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.</p> <p>L'adempimento riguarda i commercianti titolari di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di reddito</p>
16 novembre	Commercianti	Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>Termine entro il quale versare la terza rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito.</p> <p>Per i commercianti, i contributi dovuti per l'anno 2023 sono stati fissati nella misura pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.292,42 euro per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni; • 4.161,14 euro per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni
16 novembre	Condomini	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuate nell'esercizio di impresa; • oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR. <p>Il condominio committente, in qualità di sostituto d'imposta, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'appaltatore percipiente.</p> <p>La disciplina prevede inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il condominio, in qualità di sostituto d'imposta, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro; • il condominio è, comunque, tenuto al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato

			<p>raggiunto il suddetto importo minimo.</p> <p>Al fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro, al di sotto della quale le ritenute operate all'atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese.</p> <p>Il condominio può, comunque, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro.</p> <p>In tale ipotesi, non è prevista l'irrogazione di sanzioni poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • detta condotta non arreca alcun pregiudizio all'Erario; • la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute
16 novembre	Intermediari immobiliari	Versamento Ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.</p> <p>L'art. 4 co. 5 del DL 50/2017 dispone che gli intermediari devono operare, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21% ove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • incassino i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi; • intervengano nel pagamento del canone di locazione o sublocazione o dei corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi. <p>La ritenuta va operata all'atto del pagamento al locatore.</p>

			<p>Ne deriva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intermediario deve operare la ritenuta solo nel momento in cui paga il canone al locatore; • ove il conduttore paghi direttamente al locatore, non si configura l'obbligo di ritenuta. <p>La ritenuta deve essere operata sull'importo del canone o corrispettivo lordo come indicato nel contratto di locazione breve</p>
16 novembre	Contribuenti minimi	Versamento IVA	<p>Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese di ottobre.</p> <p>Si tratta in linea generale delle seguenti tipologie di operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti; • acquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/93; • acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72
16 novembre	Datori di lavoro	Quote TFR Fondo Tesoreria	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare il versamento al Fondo Tesoreria del contributo TFR relativo al periodo di retribuzione del mese precedente.</p> <p>Sono tenuti al versamento i datori di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del settore privato; • con almeno 50 addetti (nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ad eccezione dei lavoratori a tempo parziale il cui computo segue regole specifiche). <p>Il requisito dimensionale di 50 addetti deve verificarsi con riferimento alla media:</p> <ul style="list-style-type: none"> • annua dei dipendenti nel 2006, per le aziende in attività al 31.12.2006; • dell'anno solare di inizio attività, per le

			<p>aziende costituite dopo il 31.12.2006.</p> <p>L'importo del contributo corrisponde alla quota di TFR che viene mantenuto in azienda dai lavoratori dipendenti e non versato ai Fondi pensione.</p> <p>I dati relativi alla quota versata sono poi indicati nella denuncia UniEmens del periodo di retribuzione</p>
16 novembre	Imprese	Versamento imposta sugli intrattenimenti	<p>Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfetari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati nel mese precedente.</p> <p>I proventi derivanti dagli apparecchi senza vincita in denaro sono assoggettati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'imposta sugli intrattenimenti, determinata su un importo forfetario; • nonché all'IVA liquidata in modo forfetario sullo stesso imponibile rilevante per l'imposta sugli intrattenimenti
16 novembre	Committenti di prestazioni di lavoro	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale i committenti devono trasmettere all'INPGI la denuncia contributiva mensile dei compensi erogati nel mese precedente, relativa ai giornalisti che svolgono l'attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa</p>
16 novembre	Datori di lavoro	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro devono trasmettere alla CASAGIT la denuncia contributiva mensile relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente ai propri dipendenti, giornalisti professionisti, praticanti e giornalisti pubblicisti (questi ultimi purché il rapporto di lavoro si configuri a tempo pieno)</p>
16 novembre	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPGI	<p>Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all'INPGI e relativi ai compensi corrisposti nel mese precedente ai giornalisti che svolgono l'attività mediante un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.</p> <p>Le aliquote contributive sono state fissate nelle seguenti misure:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • 28% (26% IVS e 2% per le prestazioni temporanee), per i co.co.co. che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie; • 17%, per i co.co.co. titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati. <p>L'importo da versare comprende sia la quota a carico del committente (2/3) sia la quota a carico del collaboratore (1/3)</p>
16 novembre	Datori di lavoro	Contributi CASAGIT	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro devono effettuare il versamento dei contributi dovuti alla CASAGIT con riferimento al periodo di paga del mese precedente e ai giornalisti che svolgono l'attività mediante un rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>La contribuzione è suddivisa in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quota a carico del datore di lavoro (1%); • quota a carico del lavoratore (3,60%). <p>Il datore di lavoro deve effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle scadenze semestrali previste, coincidenti con le mensilità di dicembre e di giugno di ciascun anno, le trattenute del contributo aggiuntivo per il coniuge, definito in misura fissa, dovuto da coloro che abbiano rilasciato apposita autorizzazione per tale adempimento (fatta pervenire tramite la CASAGIT all'azienda e valida fino ad espressa revoca degli interessati); • la trattenuta per le quota di servizio, di competenza delle AA.RR.SS. e della FNSI, definita in misura percentuale (0,30%) sulle retribuzioni imponibili dei dipendenti giornalisti che abbiano rilasciato direttamente all'azienda l'apposita autorizzazione
16 novembre	Imprese di assicurazione	Versamento Imposta sulle assicurazioni	Termine per il versamento dell'acconto per l'anno successivo dell'imposta sulle assicurazioni, pari al 100% dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione

16 novembre	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>dei veicoli a motore</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).</p> <p>Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell'impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili.</p> <p>La nozione di "impiego di capitale" presuppone la natura finanziaria di quest'ultimo. Qualora i beni "impiegati" abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza.</p> <p>Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi.</p> <p>I sostituti d'imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 26% sugli interessi ed altri proventi; • del 26%, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti; • del 26% sugli altri redditi di capitale. <p>Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, di cui all'art. 26 co. 1 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti; • le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi

			e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all'art. 26 co. 2 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono maturati, ancorché non corrisposti
16 novembre	Datori di lavoro	Provvista anticipata mensile	<p>Termine per effettuare il pagamento della provvista anticipata mensile da parte dei datori di lavoro e relativa ai lavoratori che beneficiano di misure legate all'esodo anticipato.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all'art. 4 co. 1-7-ter della L. 92/2012 (c.d. "Isopensione"); • assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà di cui all'art. 26 del DLgs. 148/2015. <p>Tali prestazioni sono infatti gestite dall'Istituto di previdenza con finanziamento a carico dei datori di lavoro.</p> <p>Le somme relative alla provvista anticipata mensile devono essere disponibili sulla contabilità speciale della Sede del finanziamento il primo giorno bancario successivo al giorno 15 del mese. Se il giorno 15 non è bancario, il termine si intende anticipato al giorno bancario immediatamente precedente</p>
16 novembre	Titolari di partita IVA in regime mensile	Versamento IVA	<p>Liquidazione dell'IVA relativa al mese di ottobre e versamento dell'IVA a debito.</p> <p>Il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese</p>

<p>16 novembre</p>	<p>Lavoratori</p>	<p>Contributi INPS lavoratori agricoli autonomi</p>	<p>Termine entro il quale i lavoratori iscritti alla Gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi dovuti per l'anno in corso.</p> <p>L'importo da versare è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contributo IVS, determinato moltiplicando il reddito medio convenzionale (fissato a 61,98 euro) per il numero di giornate indicate nella "Tabella D" allegata alla L. 233/90, in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l'azienda, e al risultato ottenuto occorre applicare l'aliquota di finanziamento del 24%; • contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione, fissato nella misura pari a 0,69 euro; • contributo di maternità, pari a 7,49 euro; • contributo INAIL, pari a 768,50 euro per le zone normali e 532,18 euro per i territori montani e le zone svantaggiate
<p>16 novembre</p>	<p>Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali</p>	<p>Contributi INPS Gestione separata</p>	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente a lavoratori autonomi occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.</p> <p>L'imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo eccedente i 5.000,00 euro erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese a carico del committente ed indicate nella ricevuta.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.</p> <p>Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;

			<ul style="list-style-type: none"> • 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; • 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
16 novembre	Datori di lavoro	Contributi INPS ex ENPALS	Termine entro il quale i datori di lavoro dello spettacolo e dello sport, anche laddove operino in qualità di committenti, sono tenuti al versamento dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), e delle contribuzioni minori, relativi al mese precedente, in favore dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) e al Fondo pensioni sportivi professionisti (FPSP)
16 novembre	Datori di lavoro	Contributi INPS lavoratori dipendenti	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente.</p> <p>Il contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro; • è determinato applicando l'aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all'imponibile previdenziale; • è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore). <p>Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l'importo dei contributi da versare</p>
16 novembre	Sostituti d'imposta	Versamento imposta sostitutiva	<p>Termine entro il quale il sostituto d'imposta deve versare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori.</p> <p>L'imposta è applicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il limite del 25% del reddito percepito

			<p>nell'anno per le relative prestazioni di lavoro;</p> <ul style="list-style-type: none"> • solamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della L. 287/91, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro nel periodo d'imposta precedente
16 novembre	Società di persone, Società semplici	Versamento rateizzazione imposte da modello REDDITI	<p>Versamento, da parte di soggetti titolari di partita IVA, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2022 ed eventuale primo acconto per l'anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023; • la quinta e ultima degli importi dovuti a saldo per l'anno 2022 ed eventuale primo acconto per l'anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo; • con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. <p>Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.</p> <p>Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione</p>
16 novembre	Contribuenti forfetari	Versamento IVA	<p>Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese di ottobre.</p> <p>I soggetti che applicano il regime forfetario mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e, conseguentemente, sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assolvere l'imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la

			<p>qualifica di debitori d'imposta, emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;</p> <ul style="list-style-type: none"> • versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. <p>Nello specifico, i soggetti che applicano il regime forfetario devono assolvere l'IVA per le seguenti tipologie di operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti; • per gli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000,00 euro ovvero quelli effettuati successivamente al superamento della stessa nell'anno in corso, nonché quelli effettuati sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l'applicazione dell'IVA in Italia; • per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell'imposta (es. acquisti in reverse charge - circ. 14/2015, § 7).
16 novembre	Pescatori autonomi	Contributi INPS pescatori autonomi	<p>Termine entro il quale i lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche non associati in cooperativa, devono effettuare il versamento del contributo INPS relativo al mese precedente.</p> <p>I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla L.250/58 e, pertanto, sono tenuti a versare un contributo mensile calcolato sul salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa. Tale salario, per il 2023, è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 29,98 euro giornalieri; • 750 euro mensili. <p>Tenuto conto della conferma della misura dell'aliquota contributiva in 14,90%, l'importo del</p>

			<p>contributo mensile è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 111,76 euro; • 57,49 euro, per effetto dell'applicazione dello sgravio contributivo del 44,32% ex art. 6 del DL 457/97 (conv. L. 30/98). <p>Unitamente allo stesso viene riscosso il contributo di maternità, previsto per un importo pari a 0,62 euro mensili</p>
16 novembre	Concedenti nei contratti agrari	Contributi INPS	<p>Termine entro il quale versare la terza rata dei contributi dovuti dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.</p> <p>Annualmente l'INPS comunica con apposita circolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le aliquote da applicare; • le agevolazioni; • le modalità di pagamento (da effettuarsi con Mod. F24). <p>Per l'anno 2023, l'aliquota totale (composta dall'aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, da quelle INAIL e da quelle minori) è pari a 45,2365%, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 36,3965% per il concedente; • 8,84% per il concessionario. <p>La retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi è il salario medio provinciale, definito annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto direttoriale (per il 2023 il DM 21.6.2023)</p>
16 novembre	Sostituti d'imposta	Versamento imposta sostitutiva premi di produttività	<p>Termine entro il quale i sostituti d'imposta sono tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell'impresa.</p> <p>Per le somme erogate nel corso dell'anno 2023, l'imposta sostitutiva è ridotta al 5%.</p> <p>Destinatari dell'agevolazione sono i lavoratori del settore privato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i

			<p>somministrati);</p> <ul style="list-style-type: none"> • titolari, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. <p>Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le somme devono essere erogate "in esecuzione" dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del DLgs. 81/2015; • nel periodo congruo deve essere stato realizzato l'incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. <p>L'importo massimo delle somme che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva è di 3.000 euro lordi</p>
16 novembre	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.</p> <p>Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 25,82 euro; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.</p> <p>L'aliquota della ritenuta è stabilita nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza; • 20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe;

			<ul style="list-style-type: none"> • 25% in ogni altro caso
16 novembre	Artigiani, Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Premi INAIL	<p>Termine entro il quale i committenti sono tenuti ad effettuare il versamento, con i previsti interessi, della quarta rata del premio INAIL dovuto in autoliquidazione.</p> <p>L'adempimento riguarda i committenti che hanno optato per il pagamento del premio in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, comunicando la decisione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni</p>
16 novembre	Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS	Versamento contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4%) o della sesta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2023) o della quinta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 20.7.2023) del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo dei contributi per l'anno precedente; • primo acconto dei contributi per l'anno in corso. <p>Le aliquote da applicare sono pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26,23% (per i soggetti non iscritti a un'altra Gestione previdenziale obbligatoria né pensionati); • 24% (per gli iscritti a un'altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati)
16 novembre	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.</p> <p>Di regola, la ritenuta a titolo d'acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).</p> <p>La relativa base imponibile è diversa a seconda</p>

			<p>che, nell'esercizio della propria attività, l'agente, mediatore, ecc.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l'11,5% delle intere provvigioni); • si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni). <p>L'effettuazione della ritenuta d'acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti</p>
16 novembre	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.</p> <p>Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.</p> <p>Sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggette a tassazione separata, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%</p>
16 novembre	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR</p>
16 novembre	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).</p> <p>I sostituti d'imposta devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto</p>

			dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta
16 novembre	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali	Versamento rateizzazione IRAP	<p>Versamento, da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare titolari di partita IVA, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2022 ed eventuale primo acconto per l'anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023; • la quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2022 ed eventuale primo acconto per l'anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo; • con riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. <p>Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.</p> <p>Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione</p>
16 novembre	Società di persone	Versamento rateizzazione IRAP	<p>Versamento, da parte di soggetti titolari di partita IVA, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2022 ed eventuale primo

			<p>acconto per l'anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;</p> <ul style="list-style-type: none"> la quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2022 ed eventuale primo acconto per l'anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo; con riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. <p>Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.</p> <p>Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione</p>
16 novembre	Società di capitali	Versamento rateizzazione imposte da modello REDDITI	<p>Versamento, da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare titolari di partita IVA, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2022 ed eventuale primo acconto per l'anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023; la quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2022 ed eventuale primo acconto per l'anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo; con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. <p>Tale scadenza vale per:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023; • soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2023 sussistendone l'obbligo; • soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. <p>Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.</p> <p>Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione</p>
16 novembre	Enti commerciali, Enti non commerciali	Versamento rateizzazione imposte da modello REDDITI	<p>Versamento, da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare titolari di partita IVA, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2022 ed eventuale primo acconto per l'anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023; • la quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2022 ed eventuale primo acconto per l'anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo; • con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. <p>Tale scadenza vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023; • soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2023 sussistendone

			<p>l'obbligo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. <p>Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.</p> <p>Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione</p>
16 novembre	Titolari di partita IVA	Versamento IVA	<p>Versamento della rata del saldo IVA relativo al 2022, risultante dalla dichiarazione IVA 2023.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la nona e ultima rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 16.3.2023; • la sesta e ultima rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 (con la maggiorazione dell'1,6%); • la quinta e ultima rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 (con la maggiorazione dell'1,6%) o entro il 31.7.2023 (con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulla maggiorazione dell'1,6%). <p>Il saldo IVA risultante dalla dichiarazione può essere versato in forma rateale corrispondendo l'interesse annuo del 4% (0,33% mensile). Gli interessi sono calcolati in modo forfetario, a prescindere dal giorno effettivo di versamento, considerando il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive. Il computo dei giorni è effettuato in base all'anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni).</p> <p>Il pagamento avviene in rate mensili di pari importo e la rateazione deve completarsi entro il mese di novembre</p>
16	Persone fisiche	Versamento	Versamento, da parte di soggetti titolari di partita

novembre		rateizzazione imposte da modello REDDITI	<p>IVA, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2022 ed eventuale primo acconto per l'anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023; • la quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2022 ed eventuale primo acconto per l'anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo; • con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. <p>Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.</p> <p>Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione</p>
16 novembre	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali	Versamento rateizzazione IRAP	<p>Versamento, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2022 ed eventuale primo acconto per l'anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2023; • la quarta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2022 ed eventuale primo

			<p>acconto per l'anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. <p>Tale scadenza vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023; • soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l'obbligo; • soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione. <p>Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.</p> <p>Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione</p>
16 novembre	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali	Versamento rateizzazione imposte da modello REDDITI	<p>Versamento, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2022 ed eventuale primo acconto per l'anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2023; • la quarta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2022 ed eventuale primo acconto per l'anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il

			<p>30.8.2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. <p>Tale scadenza vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023; • soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l'obbligo; • soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione. <p>Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.</p> <p>Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione</p>
16 novembre	Titolari di partita IVA in regime mensile	Versamento IVA	<p>Liquidazione dell'IVA relativa al mese di ottobre e versamento dell'IVA a debito facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel mese di settembre, da parte dei soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi.</p> <p>I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ne danno comunicazione nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata; possono fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. <p>Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica</p>
16 novembre	Titolari di partita IVA	IVA	Termine, per corrieri espressi, operatori postali e altri soggetti che si avvalgono del regime speciale

			<p>per l'IVA all'importazione, per validare la dichiarazione precompilata, predisposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativa alle importazioni di beni effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in Italia, per le quali non è applicato il regime speciale "IOSS"; • presentati in Dogana per conto della persona alla quale sono destinati, tenuta al pagamento dell'IVA; • sulla base delle spedizioni effettivamente consegnate. <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, in un'unica soluzione o mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni</p>
16 novembre	Imprese	Versamento imposta sugli intrattenimenti	<p>Termine per il versamento, in relazione alle attività di intrattenimento svolte nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'imposta sugli intrattenimenti; • dell'IVA forfetaria connessa alla suddetta imposta. <p>Il particolare regime IVA relativo alle attività di intrattenimento è caratterizzato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • applicazione dell'IVA sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti; • forfetizzazione della detrazione; • esonero dagli adempimenti contabili, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale; • versamento dell'IVA con le stesse modalità e termini dell'imposta sugli intrattenimenti
16 novembre	Datori di lavoro, Enti commerciali, Enti non	Versamento	Termine, per i soggetti che alla data del 26.11.2022 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di

	<p>commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone</p>		<p>Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, per effettuare il versamento della rata in relazione ai versamenti sospesi, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023.</p> <p>Ai sensi dell'art. 1 co. 1 del DL 186/2022, sono sospesi i termini, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 del DL 78/2010; • relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operati in qualità di sostituti d'imposta; • relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti • dall'art. 30 del DL 78/2010. <p>La sospensione si applica anche agli atti di cui all'art. 9 co. da 3-bis a 3-sexies del DL 16/2012, vale a dire agli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane, alle ingiunzioni di cui al regio decreto 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e agli atti di cui all'art. 1 co. 792 della L. 160/2019</p>
16 novembre	<p>Banche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie</p>	<p>Versamento imposta sostitutiva capital gain</p>	<p>Versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente, in relazione ai contribuenti in regime di "risparmio amministrato".</p> <p>Il regime del risparmio amministrato è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni e prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la tassazione in base al realizzo, per ciascuna operazione, dei redditi diversi, con applicazione, da parte dell'intermediario,

		<p>dell'imposta sostitutiva;</p> <ul style="list-style-type: none"> • la possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative; • la non applicabilità alle plusvalenze che devono concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente, vale a dire quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non quotate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata; • l'esclusione dal monitoraggio fiscale, sia interno che esterno, assicurando in tal modo l'anonimato al contribuente. <p>L'esercizio dell'opzione è effettuato mediante una comunicazione scritta che il contribuente rilascia all'intermediario contestualmente al conferimento dell'incarico di custodia e amministrazione e all'apertura del deposito o conto corrente.</p> <p>Per quanto riguarda i rapporti in essere, l'esercizio dell'opzione deve essere fatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante apposita dichiarazione sottoscritta, comunicata agli intermediari; • anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. <p>L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta dal contribuente è effettuata dall'intermediario.</p> <p>Sulle plusvalenze derivanti da attività finanziarie rientranti nel regime del "risparmio amministrato" si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del DLgs. 21.11.97 n. 461 che, attualmente, è pari al 26%.</p> <p>Qualora l'intermediario non sia in possesso dei dati e delle informazioni necessari per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, deve richiederli al contribuente anteriormente all'effettuazione delle operazioni.</p> <p>Il contribuente è tenuto a comunicare all'intermediario i dati e le informazioni richiestegli:</p>
--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> • consegnando la relativa documentazione, anche in copia; • oppure, in mancanza di documentazione, rilasciando una dichiarazione sostitutiva. <p>Se il contribuente non adempie alle richieste, l'intermediario deve sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a quando non ottiene i dati e le informazioni necessari</p>
<p>16 novembre</p>	<p>Banche, Intermediari finanziari, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie</p>	<p>Versamento imposta sostitutiva capital gain</p>	<p>Versamento dell'imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente.</p> <p>Il regime del "risparmio gestito" è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni che può essere utilizzato, su opzione, da chi conferisce ad un intermediario abilitato l'incarico di gestione individuale di masse patrimoniali.</p> <p>Le caratteristiche di questo regime sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esclusione del risultato di gestione dall'assoggettamento alle imposte sui redditi; • la tassazione, sulla base del principio della maturazione, dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria imputati al patrimonio gestito; • l'esclusione dal risultato di gestione degli altri redditi che devono concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente, dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva; • la determinazione algebrica del risultato netto assoggettabile all'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario, con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese); • il riporto a nuovo dei risultati negativi di gestione; • l'esclusione dal monitoraggio fiscale. <p>Il contribuente esercita l'opzione di "risparmio</p>

			<p>gestito” con comunicazione all’intermediario sottoscritta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contestualmente al conferimento dell’incarico di gestione individuale di patrimoni; • ovvero anteriormente all’inizio del periodo d’imposta, per i rapporti in essere. <p>L’imposta sostitutiva è applicata dall’intermediario sul risultato netto maturato della gestione individuale delle masse patrimoniali, comprensivo sia delle plusvalenze o guadagni (redditi diversi) che dei redditi di capitale, indipendentemente dalla loro percezione, ed è pari al 26%.</p> <p>Il versamento dell’imposta sostitutiva è eseguito dall’intermediario gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 16 febbraio dell’anno successivo; • entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di revoca del mandato di gestione. <p>L’importo dell’imposta sostitutiva da versare è prelevato dal patrimonio della gestione; a tali fini, il gestore può effettuare i disinvestimenti necessari, salvo che il contribuente fornisca direttamente le somme necessarie</p>
16 novembre	Titolari di partita IVA in regime trimestrale	Versamento IVA	<p>Liquidazione e versamento IVA a debito del trimestre luglio-settembre, senza maggiorazione di interessi.</p> <p>Alcune categorie di soggetti passivi IVA possono, in ragione delle specificità dell’attività esercitata, versare l’imposta con cadenza trimestrale, anziché mensile, indipendentemente dall’ammontare del volume d’affari realizzato nell’anno prece</p>
16 novembre	Titolari di partita IVA in regime trimestrale	Versamento IVA	<p>Liquidazione dell’IVA relativa al trimestre luglio-settembre e versamento dell’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.</p> <p>Possono optare per il versamento dell’IVA con cadenza trimestrale i soggetti passivi che, nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • non superiore a 400.000 euro, se esercitano arti, professioni o se sono titolari di imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi; • non superiore a 700.000 euro, se sono titolari di imprese aventi ad oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi. <p>In presenza dei suddetti requisiti, i soggetti interessati possono esercitare l'opzione dandone comunicazione nella relativa dichiarazione IVA annuale.</p> <p>I presupposti concernenti il volume d'affari devono essere verificati con riferimento all'anno precedente l'opzione; i soggetti che intendono optare per la liquidazione trimestrale dell'imposta a partire dal primo anno di attività verificano i presupposti con riferimento al volume d'affari presunto per tale anno</p>
16 novembre	Soggetti che hanno erogato compensi a spedizionieri doganali	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sui compensi erogati nel mese precedente agli spedizionieri doganali non aventi un rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>In particolare il versamento riguarda i soggetti che effettuano la prestazione nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.</p> <p>Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; • 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; • 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
16	Banche	Versamento	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel

novembre		ritenute alla fonte	<p>mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione d'imposta.</p> <p>Si opera una ritenuta dell'8% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti</p>
16 novembre	Notai, Persone fisiche	Versamento Tobin tax	<p>Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie relativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti; • ai contratti derivati e ai titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra; • alle "operazioni ad alta frequenza", effettuati nel mese precedente. <p>I notai sono responsabili per il pagamento solo nel caso in cui intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni</p>
16 novembre	Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sul 78% delle provvigioni erogate, per vendite a domicilio, nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.</p> <p>I contributi sono a carico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'impresa mandataria (2/3); • dell'incaricato (1/3). <p>L'obbligo di versamento della contribuzione è posto in capo alle imprese mandatarie.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.</p> <p>Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 35,03%, soggetti non assicurati presso altre

			<p>forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; • 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
20 novembre	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi ENASARCO	<p>Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre luglio-settembre.</p> <p>Il contributo si calcola su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo, in dipendenza del contratto di agenzia, anche se non ancora liquidate. L'aliquota contributiva è pari a 17%, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8,5% a carico del proponente; • 8,5% a carico dell'agente. <p>Il proponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata è tenuto al pagamento di un contributo calcolato in base a specifici scaglioni di importi provvigionali annui.</p> <p>Sono previsti minimali contributivi e massimali provvigionali annui</p>
20 novembre	Titolari di partita IVA in regime mensile	Ravvedimento operoso IVA	<p>Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di luglio, la cui scadenza del termine era il 21.8.2023</p>
20 novembre	Agenzie di somministrazione	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono trasmettere la comunicazione di smart working di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inizio periodo della prestazione in modalità agile; • proroga. <p>In particolare, le suddette comunicazioni devono essere trasmesse al Ministero del Lavoro entro il giorno 20 del mese successivo all'inizio della prestazione in modalità agile o, nel caso di</p>

			proroga, dell'ultimo giorno del periodo comunicato prima dell'estensione del periodo
20 novembre	Agenzie di somministrazione	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono comunicare telematicamente i dati relativi ai rapporti di lavoro instaurati, trasformati e cessati relativi al mese precedente.</p> <p>In particolare, l'agenzia di somministrazione è tenuta a comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'inizio del rapporto di lavoro non contestuale alla missione; • l'inizio del rapporto di lavoro contestuale alla missione; • la trasformazione del rapporto di lavoro in costanza di missione; • la trasferimento del lavoratore in missione; • la cessazione del rapporto di lavoro contestuale alla missione; • la cessazione del rapporto di lavoro in assenza di missione; • la cessazione anticipata della missione
20 novembre	Datori di lavoro marittimo	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro, anche per il tramite di un intermediario, deve effettuare la comunicazione telematica di assunzione diretta di personale marittimo.</p> <p>Inoltre, entro tale termine, devono essere effettuate le seguenti comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicazione di cessazione della gente di mare; • comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave; • comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave; • comunicazione di proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro di entrambe le categorie sopra indicate; • comunicazione unica. <p>La comunicazione deve essere predisposta per il</p>

			tramite del servizio informatico UNIMARE entro 20 giorni del mese successivo alla data di imbarco o sbarco. L'obbligo riguarda in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • gli armatori; • le società di armamento
20 novembre	Committenti di prestazioni di lavoro	Comunicazioni obbligatorie	Termine entro il quale i committenti devono comunicare i dati necessari in caso di lavoro intermediato da piattaforme digitali. Il DM 23.2.2022 ha definito: <ul style="list-style-type: none"> • piattaforme di lavoro digitale, i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una prestazione di lavoro; • lavoro intermediato da piattaforma digitale, la prestazione di lavoro, compresa quella di natura intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di svolgimento della prestazione. Resta fermo il termine di comunicazione preventiva per le ipotesi di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa
20 novembre	Imprese	Contributo CONAI	Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di ottobre 2023. La dichiarazione può essere presentata con periodicità: <ul style="list-style-type: none"> • annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale; • trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente

			<p>sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro;</p> <ul style="list-style-type: none"> • mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro. <p>È prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale</p>
20 novembre	Sostituti d'imposta	Ravvedimento operoso ritenute alla fonte	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di luglio, la cui scadenza del termine era il 21.8.2023
20 novembre	Titolari di partita IVA in regime trimestrale	Ravvedimento operoso IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre aprile-giugno, la cui scadenza del termine era il 21.8.2023. Alcune categorie di soggetti passivi IVA possono, in ragione delle specificità dell'attività esercitata, versare l'imposta con cadenza trimestrale, anziché mensile, indipendentemente dall'ammontare del volume d'affari realizzato nell'anno prec
20 novembre	Titolari di partita IVA in regime trimestrale	Ravvedimento operoso IVA	Regolarizzazione, da parte dei soggetti in regime trimestrale opzionale, degli adempimenti relativi al versamento del trimestre aprile-giugno, la cui scadenza del termine era il 21.8.2023
20 novembre	Committenti di prestazioni di lavoro, Giornalisti	Contributi INPGI	Termine entro il quale i committenti con personale parasubordinato iscritto all'INPGI devono procedere con l'effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi e riguardanti i periodi di paga da maggio a luglio 2023 (la cui scadenza di pagamento è fissata al giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento). L'ambito applicativo riguarda i soggetti che, alla data dell'1.5.2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 al DL 61/2023. Per accedere alla sospensione, i soggetti interessati devono produrre apposita

			comunicazione all'INPGI, via PEC
20 novembre	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Adempimenti documentali	Termine, per i soggetti che alla data dell'1.5.2023 avevano la residenza o la sede legale od operativa nei territori indicati nell'Allegato 1 al DL 61/2023 colpiti dall'alluvione, per eseguire gli adempimenti tributari sospesi (diversi dai versamenti), i cui termini erano in scadenza nel periodo compreso dall'1.5.2023 al 31.8.2023, senza applicazione di sanzioni
20 novembre	Datori di lavoro, Lavoratori	Domanda di agevolazione	Termine, per i lavoratori autonomi e professionisti che alla data dell'1.5.2023 avevano la residenza o la sede legale od operativa nei territori indicati nell'Allegato 1 al DL 61/2023 colpiti dall'alluvione, di presentare l'istanza di sospensione dei contributi previdenziali e/o dei premi assicurativi sospesi dall'1.5.2023 al 31.8.2023. La domanda deve essere presentata all'INPS e/o all'INAIL (per chi è iscritto anche all'INAIL)
20 novembre	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Versamento	Termine, per i soggetti che alla data dell'1.5.2023 avevano la residenza o la sede legale od operativa nei territori indicati nell'Allegato 1 al DL 61/2023 colpiti dall'alluvione, per effettuare i versamenti sospesi, i cui termini erano in scadenza nel periodo compreso dall'1.5.2023 al 31.8.2023. Operando la sospensione per tutti i tributi, erano sospesi i versamenti: <ul style="list-style-type: none"> • delle imposte periodiche, in particolare quelle derivanti dalla dichiarazione dei redditi (ad esempio il saldo e la prima rata di acconto IRPEF, con scadenza al 30.6.2023 e al 31.7.2023); • delle imposte non periodiche, come l'imposta di registro. La formulazione generica della norma pare indurre a ritenere che la sospensione dei versamenti si applichi anche ai tributi locali (ad esempio, al versamento della prima rata IMU che è scaduta il 16.6.2023).

			Il versamento è effettuato in un'unica soluzione, senza applicazione di interessi e sanzioni
20 novembre	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Termine, per i sostituti d'imposta che alla data dell'1.5.2023 avevano la residenza o la sede legale od operativa nei territori indicati nell'Allegato 1 al DL 61/2023 colpiti dall'alluvione, per effettuare i versamenti sospesi, i cui termini erano in scadenza nel periodo compreso dall'1.5.2023 al 31.8.2023, relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73; • alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali. <p>La norma non prevede la sospensione dei termini di versamento relativi alle altre tipologie di ritenute, come ad esempio quelle sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73.</p> <p>Il requisito della residenza o della sede nei territori colpiti dall'alluvione deve sussistere solo per il sostituto d'imposta, non per il lavoratore dipendente.</p> <p>Il versamento è effettuato in un'unica soluzione, senza applicazione di interessi e sanzioni</p>
20 novembre	Titolari di partita IVA	Versamento IVA	<p>Termine, per i soggetti che alla data dell'1.5.2023 avevano la residenza o la sede legale od operativa nei territori indicati nell'Allegato 1 al DL 61/2023 colpiti dall'alluvione, per effettuare i versamenti IVA sospesi, i cui termini erano in scadenza nel periodo compreso dall'1.5.2023 al 31.8.2023.</p> <p>In particolare, erano sospesi i versamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivanti dalla liquidazione periodica dell'IVA, sia mensile che trimestrale; • dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, il cui termine per il I trimestre 2023 è scaduto il 31.5.2023. Il versamento è effettuato in un'unica soluzione, senza applicazione di interessi e sanzioni

<p>20 novembre</p>	<p>Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro, Lavoratori</p>	<p>Versamento</p>	<p>Termine, per i datori di lavoro che alla data dell'1.5.2023 avevano la residenza o la sede legale od operativa nei territori indicati nell'Allegato 1 al DL 61/2023 colpiti dall'alluvione, per effettuare i versamenti sospesi, i cui termini erano in scadenza nel periodo compreso dall'1.5.2023 al 31.8.2023, relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai contributi previdenziali e assistenziali; • ai premi per l'assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali. <p>Sono stati sospesi, oltre i versamenti, anche gli adempimenti</p>
<p>22 novembre</p>	<p>Concessionari di apparecchi da gioco</p>	<p>Versamento Canone di concessione</p>	<p>Versamento, da parte dei concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art.110 co. 6 del TULPS, del canone di concessione dovuto per il periodo contabile settembre-ottobre sugli apparecchi di intrattenimento.</p> <p>Il canone di concessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è previsto per la conduzione operativa della rete telematica dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), alla quale sono collegati gli apparecchi da divertimento per il gioco lecito; • è fissato nella misura dello 0,8% delle somme giocate. <p>Il concessionario della rete telematica, sulla base delle comunicazioni inviate all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, determina il canone di concessione dovuto per ciascun periodo contabile (bimestre solare) e per ciascun anno solare</p>
<p>22 novembre</p>	<p>Concessionari di apparecchi da gioco</p>	<p>Versamento prelievo erariale unico (PREU)</p>	<p>Quarto versamento del PREU:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il periodo contabile settembre-ottobre; • in misura pari alla differenza tra il PREU dovuto per il periodo contabile e la somma dei primi tre versamenti effettuati. <p>La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota</p>

			<p>d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.</p> <p>I soggetti interessati sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS.</p> <p>In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli</p>
27 novembre	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale presentare all'ENPAIA la denuncia delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dirigenti; • i quadri e gli impiegati agricoli
27 novembre	Datori di lavoro agricolo	Versamento contributi ENPAIA	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi relativi al mese precedente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dirigenti; • i quadri e gli impiegati agricoli. <p>Il contributo è determinato applicando la percentuale stabilita dall'ente sulla retribuzione del mese di competenza.</p> <p>Le aliquote da applicare sono pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12% per i dirigenti (di cui 2,5% a carico del lavoratore); • 11% per i quadri e gli impiegati (di cui 2% a carico del lavoratore). <p>Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'ente un'addizionale nella misura del 4% sull'importo dei contributi stessi</p>
27 novembre	Titolari di partita IVA	Elenchi INTRASTAT	<p>Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di ottobre, in via obbligatoria o facoltativa.</p> <p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei

confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);

- acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.

Gli elenchi sono trasmessi:

- con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:

- se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;
- se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.

In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli

			<p>elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p>
27 novembre	Titolari di partita IVA	Elenchi INTRASTAT	<p>Presentazione telematica, da parte dei soggetti che nel mese di ottobre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale, dei modelli INTRASTAT relativi al mese di ottobre.</p> <p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies); • acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. <p>Gli elenchi sono trasmessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; • con periodicità mensile, dai soggetti che non

			<p>si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.</p> <p>La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro; • se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro. <p>In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p>
27 novembre	Datori di lavoro	Contributi ENPAIA	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro devono versare in unica soluzione o la prima rata dei contributi ENPAIA sospesi.</p> <p>La sospensione riguardava i soggetti che, alla data dell'1.5.2023, avevano sede legale o sede operativa nei territori colpiti dall'alluvione e indicati nel DL 61/2023.</p> <p>I contributi sospesi sono quelli che ricadono nel periodo dall'1.5.2023 al 25.10.2023.</p> <p>La ripresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è fissata al 25.11.2023, in un'unica soluzione; • ovvero a rate, fino a un massimo di otto rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data
28 novembre	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento prelievo erariale unico (PREU)	<p>Primo versamento del PREU:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il periodo contabile novembre-dicembre; • pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile luglio-agosto.

			<p>La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.</p> <p>I soggetti interessati sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS.</p> <p>In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli</p>
28 novembre	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali	Ravvedimento operoso IRAP	<p>Termine, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per regolarizzare l'insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, con riferimento al modello IRAP 2023, la cui scadenza del termine, con la maggiorazione dello 0,4%, era il 30.8.2023.</p> <p>Tale scadenza vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023; • soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l'obbligo; • soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione
28 novembre	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali	Ravvedimento operoso imposte da modello REDDITI	<p>Termine, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per regolarizzare l'insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, con riferimento al modello REDDITI 2023, la cui scadenza del termine, con la maggiorazione dello</p>

			<p>0,4%, era il 30.8.2023.</p> <p>Tale scadenza vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023; • soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l'obbligo; • soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione
29 novembre	Medici e altri professionisti sanitari	IRPEF	<p>Termine, per gli esercenti l'arte ausiliaria di ottico registrati in Anagrafe tributaria con codice attività - primario o secondario - 47.78.20 "Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia", per regolarizzare la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2023 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni, il cui termine è scaduto il 30.9.2023.</p> <p>L'obbligo riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute); • rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. <p>In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche</p>
29 novembre	Farmacie, Medici e altri professionisti sanitari, Strutture sanitarie	IRPEF	<p>Termine per regolarizzare la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2023 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni, il cui termine è scaduto il 30.9.2023.</p> <p>L'obbligo riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute);

			<ul style="list-style-type: none"> • rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. <p>In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche</p>
29 novembre	Veterinari	IRPEF	<p>Termine per regolarizzare la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel primo semestre 2023 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni, il cui termine è scaduto il 30.9.2023.</p> <p>L'obbligo riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute); • rilevanti per la detrazione delle spese veterinarie riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva
30 novembre	Società semplici	Versamento acconti d'imposta	<p>Termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte dovute per il 2023.</p> <p>Gli acconti possono essere determinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con il criterio c.d. "metodo storico", effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2022, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, risultante dalle dichiarazioni dei redditi; • con il criterio c.d. "metodo previsionale", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2023, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate), degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d'imposta spettanti. <p>Gli acconti vanno versati in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei</p>

			redditi per il 2022
30 novembre	Società di persone	Versamento acconti d'imposta	<p>Termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte dovute per il 2023.</p> <p>Gli acconti possono essere determinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con il criterio c.d. "metodo storico", effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2022, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, risultante dalle dichiarazioni dei redditi; • con il criterio c.d. "metodo previsionale", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2023, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate), degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d'imposta spettanti. <p>Gli acconti vanno versati in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022</p>
30 novembre	Società di persone	Versamento Acconti d'imposta	<p>Termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto dell'IRAP (e di eventuali maggiorazioni), dovuta per il 2023.</p> <p>L'acconto IRAP può essere determinato in due modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con il criterio c.d. "metodo storico", effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2022, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta, risultante dalla dichiarazione IRAP; • con il criterio c.d. "metodo previsionale", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2023, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell'anno in corso. <p>Gli acconti vanno versati in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro: la</p>

			prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2022
30 novembre	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali	Versamento acconti d'imposta	<p>Versamento, da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, della seconda o unica rata di acconto dell'IRAP (e di eventuali maggiorazioni), dovuta per il 2023. L'acconto IRAP può essere determinato in due modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con il criterio c.d. "metodo storico", effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2022, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta, risultante dalla dichiarazione IRAP; • con il criterio c.d. "metodo previsionale", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2023, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell'anno in corso. <p>Gli acconti vanno versati in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2022</p>
30 novembre	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali	Versamento acconti d'imposta	<p>Termine, da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023.</p> <p>Gli acconti possono essere determinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con il criterio c.d. "metodo storico", effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2022, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, risultante dalla dichiarazione dei redditi; • con il criterio c.d. "metodo previsionale", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2023, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno

			<p>eventualmente operate), degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d'imposta spettanti.</p> <p>Gli acconti vanno versati in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022</p>
30 novembre	Persone fisiche	Versamento acconti d'imposta	<p>Termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023.</p> <p>Gli acconti possono essere determinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con il criterio c.d. "metodo storico", effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2022, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, risultante dalla dichiarazione dei redditi; • con il criterio c.d. "metodo previsionale", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il 2023, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate), degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d'imposta spettanti. <p>Gli acconti vanno versati in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022</p>
30 novembre	Agrotecnici	Contributi ENPAIA	<p>Termine entro il quale gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati sono tenuti a effettuare il versamento dell'acconto dei contributi dovuti all'ENPAIA.</p> <p>La contribuzione da versare è composta da un:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contributo soggettivo, pari al 70% dell'importo dovuto, calcolato sul reddito di lavoro professionale risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente (non inferiore al 70% del

			<p>contributo minimo), nonché nella misura corrispondente al 100% dell'importo del contributo dovuto per i redditi definitivamente accertati per gli anni precedenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • contributo integrativo, per gli importi evidenziati sulle fatture emesse entro il 30 settembre dell'anno considerato
30 novembre	Soggetti che effettuano operazioni in oro	Antiriciclaggio	<p>Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF):</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente; • esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale Infostat-UIF
30 novembre	Lavoratori	Domanda all'INPS	<p>Termine entro il quale è possibile presentare, tardivamente, all'INPS la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'Ape sociale (seconda finestra), per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'art. 1 co. 179 della L. 232/2016.</p> <p>Le domande tardive vengono prese in considerazione dall'INPS solo se nell'anno di riferimento risulta un residuo di risorse.</p> <p>L'Ape sociale rappresenta un'indennità erogata dall'INPS con la funzione di sostenere il reddito del lavoratore dai 63 anni di età sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ordinari.</p> <p>Le categorie beneficiarie dell'Ape sociale sono quelle dei disoccupati di lungo corso, degli invalidi dal 74%, dei caregiver e degli addetti ai lavori gravosi.</p> <p>Ai fini dell'accesso al trattamento è necessario il possesso anche di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • specifici requisiti contributivi; • determinate condizioni
30 novembre	Artigiani	Contributi INPS artigiani e	Termine entro il quale gli artigiani iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS, non

		commercianti	<p>titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all'INPS in eccedenza del minimale; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo per l'anno precedente; • primo acconto per l'anno in corso. <p>Il versamento riguarda la sesta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30.6.2023 o 20.7.2023, senza maggiorazione dello 0,4%; • 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4%
30 novembre	Artigiani	Versamento Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>Termine entro il quale gli artigiani iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS, sia titolari di partita IVA che non titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento dell'acconto per l'anno in corso per i contributi dovuti all'INPS, calcolato sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.</p> <p>L'acconto può essere versato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in unica soluzione entro il 30.11.2023 se l'importo dovuto è inferiore a 257,52 euro; • in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro (di cui la prima, nella misura del 40%, entro il 30.6.2023 ovvero il 31.7.2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30.11.2023)
30 novembre	Società di capitali, Società di persone	Versamento imposta sostitutiva	<p>Termine per l'effettuazione degli atti e il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta ai fini di beneficiare delle agevolazioni previste per effettuare le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali; • trasformazione in società semplice di società commerciali, di persone o capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione

			<p>dei predetti beni.</p> <p>L'imposta sostitutiva è pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione; • al 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. <p>Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale computato con i moltiplicatori valevoli ai fini dell'imposta di registro</p>
30 novembre	Imprese	Agevolazioni	<p>Termine finale per inviare al Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) la comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti il credito d'imposta per le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica; • sostenute nel 2022. <p>L'invio del modello non costituisce presupposto per l'applicazione del credito d'imposta: i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero ai soli fini statistici</p>
30 novembre	Imprese	Domanda di agevolazione	<p>Termine per la presentazione della domanda per la sanatoria per le indebite compensazioni del credito di imposta previsto per le attività di ricerca e sviluppo, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili.</p> <p>La sanatoria riguarda i crediti d'imposta per ricerca e sviluppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per attività svolte nel periodo d'imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo

			<p>d'imposta in corso al 31.12.2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> relativi ad attività realmente poste in essere, le cui spese siano esistenti e documentate, ma non agevolabili
30 novembre	Sostituti d'imposta	Cedolare secca sulle locazioni	<p>Termine per trattenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> la seconda o unica rata della cedolare secca sulle locazioni dovuta in acconto per il 2023 dai lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale (modello 730/2023); dagli emolumenti corrisposti. <p>Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua verrà trattenuta nel mese successivo, applicando la prevista maggiorazione</p>
30 novembre	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente</p>
30 novembre	Datori di lavoro	Domanda all'INPS	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro interessati sono tenuti a presentare la domanda di ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili.</p> <p>Per eventi oggettivamente non evitabili devono intendersi tutte quelle circostanze che integrano causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore. Nel dettaglio, si considerano eventi oggettivamente non evitabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> eventi meteo; incendi; alluvioni; sisma; crolli; mancanza di energia elettrica non

			<p>programmata;</p> <ul style="list-style-type: none"> • impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità; • guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria; • sospensione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'azienda e/o ai lavoratori
30 novembre	Commercianti	Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>Termine entro il quale i commercianti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS, non titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all'INPS in eccedenza del minimale; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo per l'anno precedente; • primo acconto per l'anno in corso. <p>Il versamento riguarda la sesta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30.6.2023 o il 20.7.2023, senza maggiorazione dello 0,4%; • 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4%
30 novembre	Commercianti	Versamento Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>Termine entro il quale i commercianti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS, sia titolari di partita IVA che non titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento dell'acconto per l'anno in corso per i contributi dovuti all'INPS, calcolato sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.</p> <p>L'acconto può essere versato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in unica soluzione entro il 30.11.2023 se l'importo dovuto è inferiore a 257,52 euro; • in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro (di cui la prima, nella misura del 40%, entro il 30.6.2023 ovvero il 31.7.2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30.11.2023).
30	Consulenti del	Contributi	Termine entro il quale i consulenti del lavoro

novembre	lavoro	ENPA CL	<p>dovranno versare all'ENPA CL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quarta rata del contributo soggettivo minimo; • la terza rata del contributo soggettivo dovuto oltre il minimo; • la terza rata del contributo integrativo dovuto oltre il minimo
30 novembre	Enti non commerciali, Persone fisiche, Società semplici	Ravvedimento operoso Imposte dirette	<p>Termine per accedere alla procedura di regolarizzazione destinata ai soggetti che detengono cripto-attività entro la data del 31.12.2021 e che hanno omesso di indicare le stesse e i relativi redditi nella dichiarazione annuale dei redditi.</p> <p>L'adesione a questa procedura prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la presentazione del modello per l'istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 7.8.2023 n. 290480, allegando una relazione di accompagnamento con relativa documentazione probatoria, unitamente ai dati e alle informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d'imposta; • il versamento di un importo commisurato al valore delle cripto-attività e/o dei redditi non dichiarati. <p>Sono oggetto della richiesta di regolarizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le cripto-attività rappresentate da cripto-valute, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall'attività di staking, che non sono state indicate nel quadro RW del modello REDDITI; • i redditi realizzati sulle suddette cripto-attività, anche per effetto delle cessioni effettuate nel corso dell'anno, la cui indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi è stata omessa. <p>L'importo da versare è corrispondente ai seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo 0,5% del valore delle cripto-valute

			<p>detenute al termine di ciascun periodo di imposta e/o alla data della relativa cessione, in relazione all'omessa indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi delle cripto-valute;</p> <ul style="list-style-type: none"> • un'imposta sostitutiva del 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ciascun periodo d'imposta e/o al termine del periodo di detenzione che si riferisce ai redditi omessi, in relazione alla regolarizzazione dell'omessa indicazione dei redditi derivanti da cripto-attività, incluse le cripto-valute, realizzati nel periodo di riferimento. <p>La procedura si perfeziona con il pagamento dell'intera somma e con la presentazione del modello</p>
30 novembre	Società di persone	IRAP	<p>Termine, per le snc, le sas e i soggetti ad esse equiparati, in contabilità ordinaria, per comunicare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esercizio dell'opzione per il triennio 2023-2025 per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d'esercizio); • oppure la sua revoca, a decorrere dal periodo d'imposta in corso. <p>L'opzione è comunicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'ambito del modello IRAP 2023; • ovvero utilizzando il modello "Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione IRAP", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 161213/2015, se l'opzione non può essere espressa in sede di dichiarazione annuale (ad esempio nel caso di soggetti neocostituiti o interessati da operazioni straordinarie). <p>L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta: al termine del triennio si intende tacitamente</p>

			rinnovata per il triennio successivo, a meno che l'impresa non revochi l'opzione precedentemente comunicata
30 novembre	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di persone	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate, Remissione in bonis	<p>Termine, per i soggetti che non hanno presentato entro il 31.3.2023 la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, per avvalersi della c.d. "remissione in bonis", di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012.</p> <p>La possibilità riguarda le comunicazioni per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all'art. 121 del DL 34/2020 che si riferiscono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle spese sostenute nel 2022; • nonché alle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021. <p>La remissione in bonis trova applicazione qualora al contempo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contribuente presenti tutti i requisiti sostanziali per beneficiare della detrazione fiscale per cui intende esercitare l'opzione; • non siano già state attuate attività di controllo con riferimento alla spettanza del beneficio fiscale; • il cedente e il cessionario abbiano tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione, in particolare nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l'invio della comunicazione. <p>L'art. 2-quinquies del DL 11/2023 riconosce la facoltà per il beneficiario della detrazione di trasmettere la comunicazione di opzione per la cessione del credito oltre il termine del 31.3.2023 avvalendosi della remissione in bonis anche se il contratto di cessione non è stato concluso alla data del 31.3.2023, purché la cessione venga</p>

			<p>esercitata a favore di uno dei soggetti "vigilati", ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del DLgs. 385/93; • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del DLgs. 385/93; • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005. <p>In presenza dei requisiti, per aderire alla remissione in bonis è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • versare la misura minima della sanzione, pari a 250,00 euro, di cui all'art. 11 del DLgs. 471/97 tramite modello F24 "Elementi identificativi" (ELIDE); • inviare telematicamente la comunicazione di opzione. <p>La trasmissione della nuova comunicazione mediante remissione in bonis è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all'Agenzia delle Entrate l'annullamento dell'accettazione dei crediti derivanti da una comunicazione errata</p>
<p>30 novembre</p>	<p>Società di capitali</p>	<p>Comunicazione all'Agenzia delle Entrate, Remissione in bonis</p>	<p>Termine, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non hanno presentato entro il 31.3.2023 la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, per avvalersi della c.d. "remissione in bonis", di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012.</p> <p>Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, la comunicazione d'opzione ex art. 121 del DL 34/2020 avvalendosi della remissione in bonis è ammessa entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva al 31.3.2023 (ordinario termine annuale di trasmissione dell'opzione).</p> <p>La possibilità riguarda le comunicazioni per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi</p>

		<p>eseguiti sia sulle singole unità immobiliari sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all'art. 121 del DL 34/2020 che si riferiscono:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle spese sostenute nel 2022;• nonché alle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021. <p>La remissione in bonis trova applicazione qualora al contempo:</p> <ul style="list-style-type: none">• il contribuente presenti tutti i requisiti sostanziali per beneficiare della detrazione fiscale per cui intende esercitare l'opzione;• non siano già state attuate attività di controllo con riferimento alla spettanza del beneficio fiscale;• il cedente e il cessionario abbiano tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione, in particolare nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l'invio della comunicazione. <p>L'art. 2-quinquies del DL 11/2023 riconosce la facoltà per il beneficiario della detrazione di trasmettere la comunicazione di opzione per la cessione del credito oltre il termine del 31.3.2023 avvalendosi della remissione in bonis anche se il contratto di cessione non è stato concluso alla data del 31.3.2023, purché la cessione venga esercitata a favore di uno dei soggetti "vigilati", ossia:</p> <ul style="list-style-type: none">• banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del DLgs. 385/93;• società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del DLgs. 385/93;• imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005. <p>In presenza dei requisiti, per aderire alla remissione in bonis è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none">• versare la misura minima della sanzione, pari
--	--	--

			<p>a 250,00 euro, di cui all'art. 11 del DLgs. 471/97 tramite modello F24 "Elementi identificativi" (ELIDE);</p> <ul style="list-style-type: none"> • inviare telematicamente la comunicazione di opzione. <p>La trasmissione della nuova comunicazione mediante remissione in bonis è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all'Agenzia delle Entrate l'annullamento dell'accettazione dei crediti derivanti da una comunicazione errata</p>
30 novembre	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Trasmissione, da parte dei soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, del quadro VO, al fine di comunicare le opzioni o le revoche dei regimi di determinazione dell'imposta o dei regimi contabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in allegato alla dichiarazione dei redditi; • mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario. <p>Il ricorso alla presentazione del quadro VO in allegato alla dichiarazione dei redditi per comunicare le opzioni o le revoche si rende necessario esclusivamente nell'ipotesi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il soggetto non è tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA con riferimento ad altre attività svolte; • ovvero qualora l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto. <p>Nel frontespizio del modello REDDITI 2023 è prevista una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO. Le opzioni per i regimi di determinazione dell'imposta sono manifestate mediante comportamento concludente e, in termini generali, vincolano il soggetto passivo per un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, se non viene esercitata la revoca nel quadro VO, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della</p>

			<p>scelta operata.</p> <p>Tra le opzioni di maggiore rilevanza vi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la liquidazione trimestrale dell'imposta, per i soggetti di cui all'art. 7 del DPR 542/99; • la separazione delle attività, su base facoltativa, ai sensi dell'art. 36 comma 3 del DPR 633/72; • il passaggio tra regimi speciali IVA
30 novembre	Titolari di partita IVA	Definizione delle pendenze tributarie	<p>Termine per versare la terza rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, commesse sino al 31.12.2021, fruendo del c.d. "ravvedimento operoso speciale", ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo</p>
30 novembre	Datori di lavoro	Contributi Fondi dei dirigenti	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al FASI e relativi al quarto trimestre dell'anno di riferimento.</p> <p>La contribuzione è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • determinata annualmente dal FASI con apposite circolari; • calcolata applicando l'aliquota (differente in relazione alla classe di iscrizione del dirigente) alla retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto (entro uno specifico massimale)
30 novembre	Eredi	IRAP	<p>Termine, per gli eredi delle persone decedute entro il 31.7.2023, per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo, in relazione all'operato del de cuius:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2021; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2022. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'anno 2021, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

			<p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative. <p>I termini di presentazione delle dichiarazioni da parte degli eredi variano a seconda della data del decesso del contribuente e della modalità di presentazione della dichiarazione (trasmissione telematica o consegna ad un ufficio postale).</p> <p>Ai sensi dell'art. 65 co. 3 del DPR 600/73, sono prorogati di sei mesi tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa. Pertanto, nel caso di presentazione telematica, per le persone decedute tra l'1.1.2022 e il 31.7.2023, i termini di presentazione delle dichiarazioni rimangono quelli ordinari</p>
30 novembre	Eredi	IRPEF	<p>Termine, per gli eredi delle persone decedute entro il 31.7.2023 per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo, in relazione all'operato del de cuius:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2021; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2022. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'anno 2021, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative. <p>I termini di presentazione delle dichiarazioni da</p>

			<p>parte degli eredi variano a seconda della data del decesso del contribuente e della modalità di presentazione della dichiarazione (trasmissione telematica o consegna ad un ufficio postale).</p> <p>Ai sensi dell'art. 65 co. 3 del DPR 600/73, sono prorogati di sei mesi tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa. Pertanto, nel caso di presentazione telematica, per le persone decedute tra l'1.1.2022 e il 31.7.2023, i termini di presentazione delle dichiarazioni rimangono quelli ordinari</p>
30 novembre	Eredi	Modello IRAP	<p>Presentazione telematica del modello IRAP 2023 relativo al 2022 cui era obbligato il defunto, deceduto nel periodo compreso tra l'1.1.2022 e il 31.7.2023.</p> <p>I termini di presentazione delle dichiarazioni da parte degli eredi variano a seconda della data del decesso del contribuente e della modalità di presentazione della dichiarazione (trasmissione telematica o consegna ad un ufficio postale).</p> <p>Ai sensi dell'art. 65 co. 3 del DPR 600/73, sono prorogati di sei mesi tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa. Pertanto, nel caso di presentazione telematica, per le persone decedute tra l'1.1.2022 e il 31.7.2023, i termini di presentazione delle dichiarazioni rimangono quelli ordinari</p>
30 novembre	Eredi	Modello REDDITI	<p>Presentazione telematica del modello REDDITI PF 2023 relativo al 2022 cui era obbligato il defunto, deceduto nel periodo compreso tra l'1.1.2022 e il 31.7.2023.</p> <p>I termini di presentazione delle dichiarazioni da parte degli eredi variano a seconda della data del decesso del contribuente e della modalità di presentazione della dichiarazione (trasmissione telematica o consegna ad un ufficio postale).</p> <p>Ai sensi dell'art. 65 co. 3 del DPR 600/73, sono prorogati di sei mesi tutti i termini pendenti alla</p>

			data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa. Pertanto, nel caso di presentazione telematica, per le persone decedute tra l'1.1.2022 e il 31.7.2023, i termini di presentazione delle dichiarazioni rimangono quelli ordinari
30 novembre	Imprese	Versamento Imposta sostitutiva	Termine, per gli imprenditori individuali, per il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva (pari al 60%) ai fini dell'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali. La seconda rata (pari al 40%) deve essere versata entro il 30.6.2024. I benefici fiscali si sostanziano nell'imposizione sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale computato con i moltiplicatori valevoli ai fini dell'imposta di registro
30 novembre	Imprese	Agevolazioni	Termine finale per inviare al Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) la comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti il credito d'imposta per le spese: <ul style="list-style-type: none"> • di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale "4.0"; • sostenute nel 2022. L'invio del modello non costituisce presupposto per l'applicazione del credito d'imposta: i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero ai soli fini statistici
30 novembre	Giornalisti	Contributi INPGI	Termine entro il quale i giornalisti liberi professionisti devono effettuare il versamento della seconda rata dei contributi dovuti in eccedenza rispetto a quelli minimi e relativi

			<p>all'anno precedente.</p> <p>L'adempimento riguarda in modo particolare coloro i quali hanno optato per il versamento della contribuzione dovuta in eccedenza a quella minima in modalità rateale</p>
30 novembre	Titolari di partita IVA	Versamento imposta di bollo	<p>Versamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse tramite SdI nel trimestre luglio 2023-settembre 2023.</p> <p>L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".</p> <p>Entro il termine in esame occorre versare anche l'imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno, qualora complessivamente di importo inferiore a 5.000 euro, se non già versata in precedenza</p>
30 novembre	Imprese di assicurazione	Versamento imposta sulle assicurazioni	<p>Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di ottobre, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di settembre</p>
30 novembre	Imprese	Agevolazioni	<p>Termine finale per inviare al Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) la comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti il credito d'imposta per le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli investimenti in beni strumentali "4.0"; • sostenute nel 2022. <p>L'invio del modello non costituisce presupposto per l'applicazione del credito d'imposta: i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero ai soli fini statistici</p>
30 novembre	Sostituti d'imposta	IRPEF	<p>Termine per trattenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la seconda o unica rata dell'IRPEF dovuta in acconto per il 2023 dai lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale (modello 730/2023);

			<ul style="list-style-type: none"> dagli emolumenti corrisposti. <p>Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua verrà trattenuta nel mese successivo, applicando la prevista maggiorazione</p>
30 novembre	Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, Federazioni sportive	Versamento IVA	<p>Termine per il versamento rateale dell'IVA sospesa dall'1.1.2022 al 30.11.2022.</p> <p>Ai sensi dell'art. 13 del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un'unica soluzione.</p> <p>L'art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell'art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> in un'unica soluzione entro il 29.12.2022; ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023
30 novembre	Lavoratori	Domanda all'INPS	<p>Termine entro il quale è possibile presentare all'INPS la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio pensionistico "precoci", per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'art. 1 co. 199 della L. 232/2016.</p> <p>Il requisito contributivo è ridotto a 41 anni per i lavoratori che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del 19° anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> disoccupazione (causa licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale) e conclusione dell'indennità da almeno 3 mesi; assistenza, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, del coniuge o parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (o parente o affine di secondo grado convivente in specifiche situazioni);

			<ul style="list-style-type: none"> • riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%; • lavoratore dipendente (di categorie specificatamente elencate) e svolgimento di attività gravose per specifici periodi. <p>Le domande presentate entro il suddetto termine saranno prese in considerazione solo se residueranno risorse finanziarie</p>
30 novembre	Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Registrazione LUL	<p>Termine entro il quale effettuare le registrazioni sul libro unico del lavoro (LUL) dei dati relativi al mese precedente.</p> <p>In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese.</p> <p>Nel LUL devono essere indicati i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle presenze; • alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. <p>L'obbligo di istituzione del LUL riguarda la generalità dei datori di lavoro, con esclusione di quello domestico.</p> <p>Il LUL può essere tenuto nelle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo (vidimati prima dell'uso); • a stampa laser (con autorizzazione preventiva da parte dell'INAIL); • su supporti magnetici o ad elaborazione automatica dei dati. <p>Il datore può tenere personalmente il LUL oppure affidarne la tenuta ai professionisti abilitati o ai centri di assistenza delle associazioni di categoria</p>
30 novembre	Titolari di partita IVA	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	<p>Termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre.</p> <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p>

			<p>Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche i soggetti che non sono tenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla presentazione della dichiarazione IVA annuale; • all'effettuazione delle liquidazioni periodiche. <p>Tuttavia, la comunicazione è dovuta qualora nel corso dell'anno vengano meno le suddette condizioni di esonero.</p> <p>Sono esonerati, tra gli altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti passivi IVA che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA; • i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011; • gli enti che operano in regime ex L. 398/91; • i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72
30 novembre	Professionisti, Società di capitali	Modello "CNM"	<p>Presentazione del modello "Consolidato nazionale e mondiale CNM" 2023 relativo al 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati (comprese le società del gruppo), utilizzando il servizio telematico Entratel; • obbligatoriamente in forma "autonoma", non potendo essere inserito nel modello REDDITI SC. <p>Il modello CNM deve essere presentato in applicazione dell'art. 122 del TUIR, per il quale "la società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di gruppo"</p>
30	Sostituti d'imposta	Definizione	Termine per versare la terza rata degli importi

novembre		delle pendenze tributarie	dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, commesse sino al 31.12.2021, fruendo del c.d. "ravvedimento operoso speciale", ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo
30 novembre	Enti non commerciali, Imprenditori agricoli	IVA	Termine, per i soggetti non passivi d'imposta che hanno effettuato acquisti intracomunitari, per versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente. L'imposta è versata cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese; presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento
30 novembre	Persone fisiche	Ravvedimento operoso	Termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: <ul style="list-style-type: none"> • l'infedele presentazione della dichiarazione IRAP 2022, relativa al 2021; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2022. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: <ul style="list-style-type: none"> • nell'anno 2021, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante: <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative
30 novembre	Enti commerciali, Enti non commerciali,	Ravvedimento operoso	Termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: <ul style="list-style-type: none"> • l'infedele presentazione della dichiarazione

	Società di capitali, Società di persone		<p>IRAP 2022, relativa al 2021;</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2022. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'anno 2021, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative
30 novembre	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali, Società di persone	Modello IRAP	<p>Termine, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), del modello IRAP 2023 relativo al periodo d'imposta 2022</p>
30 novembre	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali	Ravvedimento operoso	<p>Termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'infedele presentazione della dichiarazione dei redditi 2022, relativa al 2021; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2022. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'anno 2021, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative
30	Società semplici	Versamento	Versamento, da parte di soggetti senza partita

novembre		rateizzazione imposte da modello REDDITI	<p>IVA, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2022 ed eventuale primo acconto per l'anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023; • la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2022 ed eventuale primo acconto per l'anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo; • con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. <p>Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.</p> <p>Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione</p>
30 novembre	Professionisti	Modello REDDITI	Termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate del modello REDDITI 2023 riferito al periodo d'imposta 2022
30 novembre	Enti non commerciali	Modello REDDITI	Termine, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), del modello REDDITI ENC 2023 relativo al periodo d'imposta 2022
30 novembre	Persone fisiche	Modello REDDITI	Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello REDDITI PF 2023 relativo al periodo d'imposta 2022
30 novembre	Enti commerciali, Società di capitali	Modello REDDITI	Termine, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione

			ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo) del modello REDDITI SC 2023 relativo al periodo d'imposta 2022
30 novembre	Società di persone	Modello REDDITI	Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), del modello REDDITI SP 2023 relativo al periodo d'imposta 2022.
30 novembre	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Definizione delle pendenze tributarie	Termine per versare la terza rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, commesse sino al 31.12.2021, fruendo del c.d. "ravvedimento operoso speciale", ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo
30 novembre	Titolari di partita IVA	IVA	Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente
30 novembre	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati, relativi al mese di ottobre 2023, riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo; • i soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227, modificando il provv. 29.2.2008, n. 31934, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese
30 novembre	Pensionati	Comunicazione all'INPS	Termine entro il quale i titolari di pensione - appartenenti alle categorie soggette al regime di

			<p>incumulabilità parziale della pensione ex art. 10 del DLgs. 503/92 - sono tenuti a trasmettere all'Ente previdenziale la dichiarazione indicante i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel corso dell'anno precedente.</p> <p>L'adempimento in esame non riguarda i titolari di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pensione e assegno di invalidità avente la decorrenza compresa entro il 31.12.94; • pensione di vecchiaia; • pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo; • pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima; • pensione o assegno di invalidità a carico dell'AGO dei lavoratori dipendenti, delle forme esonerative, sostitutive ed esclusive della medesima o delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. <p>L'INPS ha definito alcuni casi particolari di esclusione dell'adempimento</p>
30 novembre	Periti agrari	Contributi ENPAIA	<p>Termine entro il quale i periti agrari e i periti agrari laureati sono tenuti a effettuare il versamento dell'acconto dei contributi dovuti all'ENPAIA.</p> <p>La contribuzione da versare è composta da un:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contributo soggettivo, pari al 50% dell'importo calcolato sul reddito professionale risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente; • contributo integrativo, per gli importi evidenziati sulle fatture emesse entro il 30 settembre dell'anno considerato
30 novembre	Concessionari di apparecchi da gioco	Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli	Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dei dati relativi all'accertamento della responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate,

		Prelievo erariale unico (PREU)	in relazione al periodo contabile settembre ottobre
30 novembre	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento Prelievo erariale unico (PREU)	<p>Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agazia delle Accise, Dogane e Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà.</p> <p>La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.</p> <p>Il concessionario può richiedere mediante un'apposita istanza, la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui si trovi in temporanea situazione di difficoltà. Ogni rateizzazione può essere richiesta per un numero massimo di due versamenti consecutivi per anno solare per un numero di rate mensili fino a un massimo di dieci</p>
30 novembre	Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all'INPS in eccedenza del minimale; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo per l'anno precedente; • primo acconto per l'anno in corso. <p>Il versamento riguarda la sesta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30.6.2023 o il 20.7.2023, senza maggiorazione dello 0,4%; • 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4%. <p>Le aliquote da applicare sono pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26,23% (per i soggetti non iscritti a un'altra Gestione previdenziale obbligatoria né pensionati); • 24% (per gli iscritti a un'altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati)
30 novembre	Professionisti iscritti alla	Versamento Contributi INPS	Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, sia titolari di partita IVA

	Gestione separata INPS	Gestione separata	<p>che non titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento dell’acconto per l’anno in corso per i contributi dovuti all’INPS.</p> <p>L’acconto può essere versato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in unica soluzione entro il 30.11.2023 se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro; • in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro (di cui la prima, nella misura del 40%, entro il 30.6.2023 ovvero il 31.7.2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30.11.2023)
30 novembre	Persone fisiche	Modello REDDITI	<p>Termine - per le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2023 - per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2023 (RT, RM, RS e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2023.</p> <p>Il quadro AC del modello REDDITI PF deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730</p>
30 novembre	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Termine per effettuare la trasmissione in via telematica, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo, nonché relative variazioni e cessazioni, intervenute nel mese di ottobre 2023.</p> <p>Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese</p>
30 novembre	Società di capitali	IRES	<p>Termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate, nell’ambito del modello REDDITI SC 2023, l’esercizio dell’opzione triennale per il regime</p>

			<p>della trasparenza fiscale, o la sua revoca, a decorrere dal periodo d'imposta in corso.</p> <p>Le società di capitali che accedono al regime di trasparenza sono soggetti in capo ai quali è possibile determinare in modo unitario il reddito complessivo da ripartire tra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.</p> <p>L'opzione per il regime della trasparenza fiscale può essere esercitata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalle società di capitali partecipate soltanto da altre società di capitali; • sempre che ciascun socio possieda una percentuale di partecipazione agli utili e di diritti di voto della società trasparente non inferiore al 10% e non superiore al 50%. <p>L'opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e, al termine di ciascun triennio, a meno che non sia revocata, deve intendersi tacitamente rinnovata per un altro triennio</p>
30 novembre	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali, Società di persone, Titolari di partita IVA	Adempimenti documentali	<p>Termine per la compilazione del registro dei beni ammortizzabili o dei registri sostitutivi di questo (DPR 695/96 e DPR 435/2001).</p> <p>Il registro dei beni ammortizzabili è costituito da un apposito conto per ciascun bene o categoria di beni</p>
30 novembre	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Remissione in bonis	<p>Termine per regolarizzare le omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti, mediante il versamento della sanzione di 250,00 euro (c.d. "remissione in bonis").</p> <p>La sanatoria è subordinata al verificarsi di alcune condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le violazioni relative al riconoscimento del beneficio senza le formalizzazioni necessarie o le violazioni connesse all'applicazione del regime opzionale senza averne diritto non

			<p>siano ancora state contestate dall’Agenzia delle Entrate;</p> <ul style="list-style-type: none"> • non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività accertative delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. <p>Il contribuente deve possedere “i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento”, che devono sussistere alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione o per l’assolvimento dell’adempimento di natura formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all’accesso a regimi opzionali.</p> <p>Il contribuente, fermi restando i requisiti richiesti, deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; • versare contestualmente 250 euro
30 novembre	Banche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare	Comunicazione all’Agenzia delle Entrate	<p>Termine per inviare all’Agenzia delle Entrate e/o all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, in via telematica, le risposte negative cumulative riguardanti richieste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di informazioni sui rapporti intrattenuti e sulle operazioni svolte con i contribuenti; • consegnate nel mese precedente
30 novembre	Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, Federazioni sportive	Versamento ritenute alla fonte	<p>Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, sospese dall’1.1.2022 al 30.11.2022.</p> <p>Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un’unica soluzione.</p> <p>L’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L.234/2021 si considerano tempestivi se effettuati:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 29.12.2022; • ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023
30 novembre	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Definizione delle pendenze tributarie	<p>Termine per il versamento della seconda rata degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.</p> <p>Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.10.2023 e il 30.11.2023; • le altre il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno. <p>Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall'1.11.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo</p>
30 novembre	Enti non commerciali	Versamento rateizzazione IRAP	<p>Versamento, da parte di soggetti senza partita IVA, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2022 ed eventuale primo acconto per l'anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023; • la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2022 ed eventuale primo acconto per l'anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo; • con riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. <p>Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate</p>

			<p>mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.</p> <p>Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.</p>
30 novembre	Enti non commerciali	Versamento rateizzazione imposte da modello REDDITI	<p>Versamento, da parte di soggetti senza partita IVA, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2022 ed eventuale primo acconto per l'anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023; • la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2022 ed eventuale primo acconto per l'anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo; • con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. <p>Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.</p> <p>Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione</p>
30 novembre	Persone fisiche	Versamento Rateizzazione imposte da modello REDDITI	<p>Versamento, da parte di soggetti senza partita IVA, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2022 ed eventuale primo acconto per l'anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;

			<ul style="list-style-type: none"> la sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2022 ed eventuale primo acconto per l'anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo; con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. <p>Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.</p> <p>Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione</p>
30 novembre	Persone fisiche	IRPEF	<p>Presentazione, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, della scheda per effettuare le scelte per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF con la stessa scheda utilizzata dai contribuenti che presentano la dichiarazione.</p> <p>La scheda va presentata in busta chiusa:</p> <ul style="list-style-type: none"> allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito. L'ufficio postale rilascia un'apposita ricevuta; ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica, il quale rilascia, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l'impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l'effettuazione del servizio prestato
30 novembre	Società di persone	IVA	<p>Termine per annotare nel registro acquisti ai fini IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere,

			<p>plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.);</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore
30 novembre	Titolari di partita IVA	Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli	<p>Termine, per i soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.</p> <p>I dati da inviare sono quelli delle cessioni effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel mese precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA mensili; • nel trimestre precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA trimestrali
30 novembre	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. <p>L'Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di dichiarare e versare l'IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro. Entro il medesimo termine, i soggetti che si avvalgono dell'IOSS sono tenuti a versare l'imposta dovuta in base alla dichiarazione</p>
30 novembre	Imprese	Versamento	Termine, per i soggetti che esercitano l'attività di produzione, rivendita o importazione di energia elettrica, gas metano, gas naturale e prodotti

petroliferi, per il versamento della quota parte del contributo di solidarietà contro il caro bollette per il 2023 non versato entro il termine ordinario. Tale contributo di solidarietà, infatti, doveva essere versato:

- entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2023, quindi entro il 30.6.2023 per i soggetti "solari";
- oppure, per i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Per effetto dell'art. 4 co. 1 del DL 98/2023, il versamento del contributo di solidarietà può avvenire entro il 30.11.2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, per la quota parte corrispondente alla differenza tra:

- l'importo del contributo determinato ai sensi dell'art. 1 co. 116 della L. 197/2022;
- l'importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell'art. 5 del DL 34/2023, successivamente abrogate dall'art. 22 co. 1 del DL 61/2023.

Il suddetto art. 5 del DL 34/2023 conteneva infatti una modifica della base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 per il settore energetico stabilendo che, ai fini della determinazione del reddito complessivo relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'1.1.2023, non concorrevano alla determinazione del reddito complessivo:

- gli utilizzi di riserve del Patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR (nel testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 1 co. 33 lett. q) della L. 244/2007), c.d. "deduzioni extra-contabili";

			<ul style="list-style-type: none"> nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2022
30 novembre	Datori di lavoro, Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Versamento	<p>Termine, per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, per versare il 50%:</p> <ul style="list-style-type: none"> dei tributi, ad eccezione dell'IVA, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali scaduti il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019; nella misura ridotta del 40% dell'importo dovuto, senza applicazione di sanzioni e interessi. <p>Il primo 50% era da versare entro il 30.6.2023, in un'unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo.</p> <p>Con riferimento alle somme da versare entro il 30.11.2023, i contribuenti possono versare gli importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> in un'unica soluzione; mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo
30 novembre	Persone fisiche	Modello REDDITI	Presentazione del modello REDDITI 2023 relativo al periodo d'imposta 2022, in forma cartacea mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione
30 novembre	Società di capitali	IRES	<p>Termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del modello REDDITI SC 2023, l'esercizio dell'opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (rispettivamente, consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca, a decorrere dal periodo d'imposta 2023.</p> <p>L'opzione deve essere comunicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> con la dichiarazione dei redditi presentata nel

			<p>periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla;</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica all'Agenzia delle Entrate tramite l'apposito modello (provv. Agenzia delle Entrate 17.12.2015 n. 161213), per le società neocostituite o derivanti da trasformazioni. <p>La revoca dell'opzione è possibile decorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ciascun triennio di validità, per il consolidato nazionale; • il primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo, per il consolidato mondiale
30 novembre	Imprese	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	<p>Termine, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per comunicare all'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del modello REDDITI 2023, l'esercizio dell'opzione decennale per la determinazione forfetaria della base imponibile derivante dal traffico internazionale delle navi (c.d. "tonnage tax"), o la sua revoca, a decorrere dal periodo d'imposta in corso.</p> <p>In generale, l'opzione deve essere comunicata con la compilazione del quadro OP del modello REDDITI presentato nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla, da parte dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative; • società in nome collettivo e in accomandita semplice; • società e enti non residenti (anche privi di personalità giuridica), che esercitano nel territorio dello Stato un'attività d'impresa mediante stabile organizzazione. <p>Pertanto, qualora, ad esempio, l'impresa marittima intenda esercitare l'opzione per la tonnage tax a partire dal periodo di imposta 2023, dovrà trasmettere all'Agenzia delle Entrate il quadro OP relativo al modello REDDITI (SP o</p>

SC) 2023.

L'opzione per il regime della tonnage tax deve essere esercitata relativamente a tutte le navi, dotate dei requisiti richiesti dall'art.155 del TUIR, conseguiti entro la chiusura del periodo di imposta cui si riferisce l'opzione.

Pertanto, l'opzione può essere:

- individuale, ossia relativa ad una singola società di navigazione non facente parte di alcun gruppo;
- di gruppo, cioè relativa ad un gruppo di imprese, costituito dalla controllante e da quelle società in relazione alle quali sussiste il c.d. "controllo di diritto".

L'opzione di gruppo deve essere esercitata, oltre che dalla controllante, anche dalle società controllate (dotate dei requisiti richiesti per l'accesso), che devono comunicarla, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, alla società controllante.

L'opzione viene tuttavia trasmessa all'Agenzia delle Entrate dalla sola società controllante tramite la compilazione del quadro OP del modello REDDITI.

Alla regola di esercizio dell'opzione mediante invio del quadro OP del modello REDDITI fanno eccezione le ipotesi in cui l'opzione si esercita presentando il modello "Comunicazioni per i regimi di Tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione IRAP", recato dal provv. Agenzia delle Entrate 17.12.2015 n. [161213](#), quali le fattispecie di:

- variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito a tale regime fiscale, per le quali il modello va presentato entro 3 mesi dall'evento che ha determinato la variazione del gruppo;
- opzione per il regime della tonnage tax da parte di società che non possono comunicarla con il modello REDDITI, poiché nel primo

			<p>anno di attività, ovvero devono ricorrere ad un diverso modello REDDITI (ad es. REDDITI SP anziché REDDITI SC) avendo mutato la forma societaria in essere nell'annualità precedente, per le quali ipotesi il modello va trasmesso entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.</p> <p>Anche quest'ultima comunicazione va presentata all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. La revoca dell'opzione è possibile decorso ciascun decennio di validità dell'opzione, sempre mediante la trasmissione del quadro OP del modello REDDITI opportunamente compilato.</p> <p>L'opzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è irrevocabile per 10 esercizi sociali; • allo scadere del decennio, si rinnova tacitamente per un altro decennio, qualora non sia esercitata la revoca. <p>In ragione del rinnovo automatico di tale regime il contribuente intenzionato ad interrompere l'opzione, una volta concluso il termine di efficacia dell'opzione, deve comunicarne la revoca mediante il modello OP con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale intende revocare l'opzione per il regime di tonnage tax</p>
30 novembre	Datori di lavoro	Comunicazione all'INPS	<p>Termine entro il quale, a pena di decadenza, i datori di lavoro interessati sono tenuti a comunicare all'INPS i dati necessari per il pagamento diretto dell'integrazione salariale riferita al secondo mese precedente.</p> <p>L'adempimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere infatti effettuato entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione; • riguarda quei datori di lavoro che hanno

			<p>richiesto il pagamento diretto della prestazione da parte dell'Istituto previdenziale.</p> <p>Nell'ipotesi in cui il datore non ottemperi alla trasmissione dei suddetti dati, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro</p>
30 novembre	Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Denunce retributive e contributive	<p>Termine per effettuare la trasmissione telematica all'INPS, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei collaboratori.</p> <p>La trasmissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viene effettuata mediante il flusso UniEmens; • riguarda i dati retributivi e contributivi relativi al mese precedente e riferiti a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi occasionali, venditori a domicilio, associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS. <p>Prima della trasmissione, il file XML deve essere controllato dal software di controllo messo a disposizione dall'INPS</p>
30 novembre	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale trasmettere il flusso telematico UniEmens PosAgri con i dati retributivi e contributivi della manodopera agricola occupata nel mese precedente.</p> <p>La trasmissione consente all'INPS di ottenere i dati necessari per la tariffazione del trimestre di competenza.</p> <p>Il versamento dei contributi viene effettuato entro il:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 settembre per la contribuzione del primo trimestre; • 16 dicembre per la contribuzione del secondo trimestre; • 16 marzo dell'anno successivo per la contribuzione del terzo trimestre; • 16 giugno dell'anno successivo per la

Come sempre, si ricorda infine che, in generale, i termini per gli **adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo"** (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, *"il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo"* (art. 6 co. 8 del DL31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n.241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).

Da ultimo, l'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. "DL sviluppo") ha stabilito che *"gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo"*.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti